

STATUTO del CONSORZIO LIDO DEI PINI

Allegato ^B
all'atto
rep. n. 2952
racc. n. 2083

ART. 1 - COSTITUZIONE

In conformità dell'obbligo di cui al capitolato generale delle condizioni di vendita dei lotti di terreno siti nel territorio di Anzio, vocabolo "Gallinara" ora denominato "Lido dei Pini", è stato costituito il Consorzio "Lido dei Pini", ora denominato Consorzio Lido dei Pini di Anzio, senza scopo di lucro, il quale è retto dal D.L.L. 1 Settembre 1918 n. 1446 convertito in legge 473 del 13 Aprile 1925, dal Testo Unico delle disposizioni di legge riflettenti le opere idrauliche approvato con R.D. 25 Luglio 1904 n. 774, dalla legge 13 Febbraio 1933 n.215 art. 2 lett. G, dall'atto costitutivo a rogito notaio Nicola D'Aprile di Roma del 25 Febbraio 1952 rep. n. 69987 racc. 10367, dall'allegato statuto, come oggi modificato, e dalle altre disposizioni di legge in vigore per i Consorzi che si propongono scopi come quelli indicati all'art. 2 del presente statuto.

Detto Consorzio ha sede legale e amministrativa nel territorio del Comune di Anzio (Roma).

ART. 2 – SCOPI E DURATA

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nei limiti del suo comprensorio individuato al successivo art. 3:

- a) Alla costruzione delle strade, degli acquedotti, delle fognature, nonché delle ulteriori opere che siano necessarie all'urbanizzazione primaria del territorio consortile;
- b) Al controllo dello stato di efficienza di dette opere e ove previsto, all'eventuale manutenzione delle stesse;
- c) A quant'altro venga ritenuto utile di fare per raggiungere una sempre più razionale sistemazione, controllo e valorizzazione del territorio, e ai fini turistici e balneari;
- d) Alla gestione della concessione demaniale con l'obiettivo prioritario di rendere il miglior servizio ai consorziati nell'ambito dell'equilibrio del conto economico di competenza.

L'assemblea generale straordinaria, appositamente convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, potrà, in ogni caso, determinare lo scioglimento del Consorzio con le modalità definite dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.

ART. 3 – CONFINI E SUPERFICIE

Il territorio consortile ha la superficie totale di 59 ettari circa e confina con la strada litoranea Ostia – Anzio, con il Consorzio "Lido dei Pini Lupetta" del Comune di Ardea, con via Bellini, località "Cavallo morto", con il Fosso della Gallinara divisorio con i terreni già di proprietà Borghese in Dusmet.

ART. 4 – NATURA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

a) Natura: Tutti i proprietari di unità immobiliari (lotto di terreno non edificato o costruzione di qualsivoglia tipologia, ossia villa, appartamento condominiale e non, negozio, laboratorio, etc.) siti nell'ambito del comprensorio descritto nel precedente art. 3 e meglio individuato nella planimetria allegata sub a, nonché i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, fanno di diritto e obbligatoriamente parte del Consorzio e rivestono la qualifica di consorziati.

b) Obblighi: I consorziati sono tenuti a corrispondere:

1. Un contributo annuale ordinario;



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI ANZIO" and "CONSORZIO LIDO DEI PINI".

*Mano Anzichien
Chiamellenti Daniela Di Caudio*

2. Eventuali contributi straordinari disposti con delibera di apposita assemblea generale per far fronte alle spese per opere e/o servizi che il Consiglio di Amministrazione abbia sottoposto all'assemblea medesima in conformità con quanto previsto dal precedente art. 2.

c) Diritti: Ogni consorziato ha diritto, posti i limiti enunciati nel terzo comma di cui al successivo art.9, di partecipare ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e di esprimere il proprio voto. Ha altresì diritto di visionare i documenti, contratti, convenzioni, etc., giacenti presso l'amministrazione consortile nel rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento alla normativa sulla privacy.

ART. 5 – PROPRIETARI CONFINANTI CON IL TERRITORIO CONSORTILE

L'assemblea generale straordinaria avrà la facoltà di ammettere ad usufruire dei servizi e delle utilità consortili proprietari di altri immobili limitrofi al territorio consortile, fissandone le condizioni economiche.

ART. 6 – PATRIMONIO

Costituisce patrimonio del Consorzio l'insieme delle opere di proprietà collettiva -ad eccezione di quelle cedute ad altri enti competenti-, la casa consortile ove insiste la sede legale e amministrativa del Consorzio, ed altri eventuali immobili consortili, nonché tutti i beni mobili e le attrezzature indispensabili per la manutenzione, il potenziamento ed il maggior sviluppo del comprensorio. L'elenco completo dei beni mobili e delle attrezzature, aggiornato annualmente, è riportato in bilancio.

ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea generale dei consorziati
- b) Il Consiglio di amministrazione
- c) L'organo di Controllo

ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

E'costituita da tutti i proprietari, a titolo totale o parziale, di Unità immobiliari come descritte all'articolo 4 lettera a).

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal C.d.a. almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; può essere convocata in ulteriori date dal C.d.a. in via autonoma o su richiesta di almeno 1/5 dei consorziati iscritti in regola con i pagamenti dei contributi.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal C.d.a. o su richiesta di almeno 1/4 dei consorziati iscritti che siano in regola con i pagamenti dei contributi, nel caso debbano proporsi modifiche allo statuto, per deliberare in merito all' eventuale scioglimento del Consorzio, nonché nel caso previsto dall'art. 5.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee Generali vengono convocate con ogni mezzo di comunicazione, cartaceo o telematico, che ne permetta la certezza della ricezione, e alternativamente mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, recante punzone identificativo del Consorzio e con firma autografa del presidente, agli indirizzi postali risultanti nel libro dei consorziati sulla base delle indicazioni fornite dal consorziato. L'avviso di convocazione va inoltre pubblicato sul sito del Consorzio e nella bacheca consortile. E' data facoltà ai consorziati di richiedere sia di persona presso la segreteria del Consorzio che tramite PEC copia della convocazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere inviato entro i venti giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, e deve contenere giorno, ora e luogo della prima e della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno. Il C.d.a., nello stesso termine, dovrà mettere a disposizione dei consorziati, sia presso la casa consortile che a mezzo pubblicazione sul sito del consorzio, la relativa documentazione e inoltrarla ai chi ne faccia richiesta mediante invio elettronico al recapito indicato.

Partecipano all'assemblea tutti i consorziati, ma quelli che non risultino in regola con il pagamento dei contributi dovuti 60 giorni prima dello svolgimento della assemblea non potranno esercitare diritto di voto né essere portatori di deleghe, e non potranno proporsi per ricoprire cariche consortili.

Il consorziato in regola con i pagamenti può delegare alla partecipazione all'assemblea un altro consorziato, anch'esso in regola con i pagamenti, o persona estranea al Consorzio, mediante sottoscrizione della delega apposta in calce alla convocazione, da esibire in originale unitamente alla fotocopia di un documento di identità del delegante; tale delega può altresì essere trasmessa dal delegante tramite PEC all'indirizzo certificato del Consorzio.

Tutti i dati, compresi quelli identificativi, del delegante e del delegato, vanno verbalizzati nell'apposito registro delle presenze al momento della consegna delle schede-voto.

Ciascun partecipante all'assemblea, peraltro, non può in ogni caso rappresentare più di quattro consorziati. I membri del C.d.A. e dell'organo di controllo, questi ultimi se consorziati, non possono votare per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, di cui è ammessa, ai fini della redazione del verbale, la ripresa audio/video con le limitazioni previste dalle normative vigenti in materia di privacy, è presieduta da un consorziato, estraneo agli organi consortili e ai dipendenti, eletto a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea comunica il numero delle convocazioni non recapitate e l'eventuale numero dei duplicati rilasciati ai consorziati e, constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti in termini di quote, come previsto dall'art. 23 dello Statuto, in caso positivo nomina il segretario. La presenza del segretario non occorre quando il verbale assembleare è redatto da un notaio. Il presidente del C.d.a. e il presidente del collegio sindacale illustrano le rispettive relazioni. Successivamente si procede agli interventi dei consorziati secondo l'ordine di prenotazione redatto, i quali hanno diritto di replica alle risposte ricevute sui punti di cui all'ordine del giorno.

Le votazioni si svolgono subito dopo le relazioni del presidente del c.d.a. e del l'organo di controllo di cui all'art. 18 ed avvengono tramite gli appositi fogli voto consegnati all'atto della registrazione ed indicanti il numero delle quote spettanti per ogni votante. Le urne devono essere trasparenti, visibili, accessibili a tutti e vanno sigillate alla chiusura della votazione.

Per lo scrutinio dei voti devono essere nominati da un numero minimo di due ad un massimo di quattro scrutatori tra i consorziati presenti che siano in regola con il pagamento dei contributi come da terzo comma dell'art.9, i quali procederanno al conteggio dei voti, in termini di quote, per ogni singolo quesito posto. Sono esclusi dalla nomina a scrutatori i membri del C.d.A., dell'organo di controllo, dei candidati alle cariche consortili.



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'DEI CONSORZIATI' around the perimeter and 'CONSORZIO' in the center. The signature appears to be 'G. J. ...'.

Manuela Chiodoni
Gianni Motta
Daniela Braccini

E' ammessa la presenza agli scrutini fino ad massimo di quattro consorziati partecipanti all'assemblea, quali osservatori volontari.

Il verbale dell'assemblea, redatto dal segretario e firmato dal presidente dell'assemblea e dagli scrutatori, viene consegnato alla segreteria, che lo sottoscrive per ricevuta.

Il verbale deve contenere in calce l'elenco di tutti i consorziati, e per ogni presente il nome dell'eventuale rispettivo delegato nonché il numero delle convocazioni non recapitate e quello dei duplicati rilasciati. Per ogni votazione va indicato il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

I risultati degli scrutini devono essere resi pubblici al più presto e comunque entro le 24 ore successive al termine dell'assemblea. Il verbale deve essere pubblicato entro 72 ore dalla conclusione della stessa.

ART. 11 – COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Elegge i componenti del Consiglio di amministrazione (C.d.A.);
- b) Elegge l'organo di controllo;
- c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Delibera l'importo del contributo ordinario annuale a carico dei consorziati e quello di eventuali contributi straordinari proposti dal cda;
- e) Approva l'onere di spesa dei progetti proposti dal cda e stabilisce, quando ne ricorre la necessità, la rateizzazione dei relativi pagamenti.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) Delibera sullo scioglimento del consorzio;
- c) delibera nel caso previsto dall'art. 5.

ART. 12 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino, deleghe comprese, almeno i cinque decimi più uno della totalità delle quote consortili. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle quote consortili dei partecipanti.
- b) L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima o in seconda convocazione, con l'intervento dei consorziati che rappresentino, deleghe comprese, i cinque decimi più uno della totalità delle quote consortili.

ART. 13 – DELIBERAZIONI E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI

La delibera assembleare vincola ed obbliga ad ogni effetto tutti i consorziati, compresi gli assenti, i dissenzienti e quelli non in regola, per qualunque motivo, con il pagamento dei contributi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, tanto in prima che seconda convocazione, se riportano i voti favorevoli pari al 50% più 1 della totalità delle quote consortili rappresentate in assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se riportano i voti favorevoli del 50% + 1 delle quote consortili rappresentate nell'assemblea e di almeno i tre decimi più uno della totalità delle quote consortili.

ART. 14 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

Possono candidarsi a consigliere i consorziati in regola con il pagamento di tutti i contributi dovuti alla data di presentazione della candidatura. Le candidature vanno presentate entro le 48 ore precedenti all'assemblea. L'elenco dei candidati inserito nella scheda di votazione deve essere redatto in ordine alfabetico. All'apertura della assemblea deve essere affissa la lista dei candidati. Ogni candidato ha diritto ad una presentazione nell'assemblea della durata massima di due minuti di tempo. Ogni consorziato votante può esprimere al massimo 10 (dieci) preferenze tra i candidati. Nel caso in cui risultino due o più candidati con lo stesso numero di voti, sarà data preferenza al candidato che sia iscritto da più tempo nell'elenco dei consorziati.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

E' composto da 15 consiglieri, ivi compreso il Presidente e il Vice presidente.

Dura in carica tre esercizi, al termine dei quali decade e resta in carica con i poteri limitati alla sola amministrazione ordinaria sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario.

Le riunioni del C.d.A., da tenersi almeno una volta al mese, sono indette dal presidente o in sua assenza dal vice presidente, direttamente o tramite la segreteria, con ogni mezzo di comunicazione che ne permetta la certezza della ricezione da inviare entro i cinque giorni precedenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri, i quali alle sedute non possono farsi rappresentare da terzi né da altro consigliere. Per validi motivi i consiglieri possono partecipare anche con i mezzi tecnici di collegamento remoto. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del C.d.a. sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

In caso di obiettiva urgenza, le deliberazioni del C.d.A. possono essere richieste dai membri anche al di fuori delle riunioni mensili mediante sollecitazione scritta; in tal caso il consigliere richiedente, informato il presidente, comunica a tutti gli altri, con ogni mezzo che ne permetta la certezza della ricezione, il testo della proposta. Entro i tre giorni successivi ogni consigliere deve comunicare, con lo stesso mezzo, il proprio assenso o dissenso. Si applica il criterio di maggioranza del quarto comma del presente articolo. La mancata risposta si intende come dissenso. Il testo della proposta, l'elenco dei votanti e l'esito della votazione vanno verbalizzati nel primo consiglio utile successivo.

Il consigliere che, senza giustificato motivo da valutarsi di volta in volta dal C.d.a., non partecipa nell'arco del mandato a quattro riunioni, decade d'ufficio dalla carica; la decadenza gli va immediatamente comunicata per iscritto, ed entro 30 giorni dall'ultima assenza il C.d.A. indica il sostituto nel primo dei non eletti, e in caso di suo rifiuto, i successivi dell'elenco dei non eletti.

All'apertura dei lavori della riunione viene nominato un consigliere tra quelli presenti con il compito di redigere il verbale della riunione e garantire la pubblicazione dell'estratto nei tempi e nei modi previsti.

Il verbale deve indicare i presenti e la dichiarazione della giustificazione degli eventuali assenti. Il verbale e il suo estratto vengono approvati nella seduta successiva del C.d.a. L'estratto va pubblicato sul sito del Consorzio entro quarantotto ore dall'approvazione.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'CONSORZIO DI MONTEBELLUNA' and 'DEL MONTE DI GIULIO'. The signature is written in a cursive style.

Handwritten notes on the right margin: Daniela Di Candia, Gianna Bellent, Chiaochan, and another illegible signature.

- a) elegge, nel proprio ambito con voto segreto, il presidente e il vicepresidente;
- b) forma su base volontaria tra i consiglieri le commissioni e il comitato di studio, previsti ai successivi articoli 19 e 20;
- c) convoca le assemblee generali, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- d) delibera il bilancio preventivo e consuntivo in conformità alla normativa vigente e verifica che questi siano presentati al collegio dei sindaci entro il trentesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell'assemblea;
- e) approva preventivamente il progetto delle opere da eseguire e/o dei servizi da rendere che abbia appropriata copertura finanziaria in bilancio, in modo che possa essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- f) dispone quanto necessario per l'esercizio e il funzionamento delle attività e degli impianti consortili, e cura che questi siano debitamente conservati con le opportune manutenzioni ai sensi dell'art. 2 lettera b);
- g) provvede alla assunzione e al licenziamento del personale dipendente, stabilendone il trattamento economico ai sensi di legge;
- h) delibera sulle condizioni contrattuali relativamente alle collaborazioni di persone o enti terzi anche estranei al Consorzio, competenti in materie tecniche, fiscali, amministrative e legali;
- i) stabilisce le condizioni contrattuali nei rapporti con terzi:
- l) verifica la corretta applicazione della modalità e della entità dei contributi consortili in conformità all'art. 24 dello statuto e alla delibera dell'assemblea generale;
- m) propone all'Assemblea dei consorziati eventuali modifiche alla entità dei contributi in funzione di mutate esigenze economiche;
- n) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità delle norme dello statuto;
- o) Verifica che l'elenco dei consorziati sia annualmente aggiornato sulla base delle informazioni ricevute o acquisite per il tramite delle banche dati pubbliche o di qualunque altro strumento giuridico avente valore probatorio. Tale elenco dovrà essere messo a disposizione dei consorziati entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio e dovrà contenere nome e cognome del consorziato, il rispettivo numero di lotto e l'attestazione della regolarità del pagamento dei contributi al fine della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art.9 terzo comma del presente Statuto;
- p) si pronuncia, entro 30 giorni dalla data di ricezione, sui reclami dei consorziati a cui il Presidente non abbia dato risposta risolutiva;
- q) redige regolamenti su specifiche materie disciplinanti le condotte dei consorziati e dei dipendenti in osservanza delle leggi vigenti in materia.
- r) Verifica e approva:
 - 1) l'aggiornamento mensile della situazione economico-finanziaria del consorzio e approva relativamente ad ogni trimestre dell'esercizio il resoconto economico-patrimoniale del consorzio corredato della descrizione dettagliata delle voci più rilevanti (a titolo esemplificativo i lavori, le morosità, le questioni legali, etc.);
 - 2) l'aggiornamento mensile della liquidità con proiezione mensile ad un anno (cash flow).
- s) si adopera per favorire un ambiente di sana convivenza tra i consorziati.

ART. 17 – PRESIDENTE

E' il legale rappresentante del Consorzio. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convoca le assemblee generali dei consorziati, convoca e presiede il C.d.A.;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee dei consorziati e del C.d.a. e ne firma gli atti e i contratti relativi;
- c) adotta gli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al C.d.A.;
- d) sovrintende la tenuta del libro cassa con l'annotazione delle entrate ed uscite del Consorzio;
- e) firma i titoli di riscossione e quelli di pagamento;
- f) sovrintende la redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo con la relazione di gestione, li sottopone all'approvazione del C.d.a. ai sensi dell'art.16 lett. d) e li invia al Collegio dei Sindaci o al Sindaco Unico se nominato dopo l'approvazione del C.d.A. entro il mese antecedente alla convocazione dell'assemblea generale dei consorziati. Predisporre inoltre e presenta al C.d.a. gli aggiornamenti della situazione economico-finanziaria e i resoconti economico-patrimoniali del consorzio con le modalità previste dall'art.16 lett. r);
- g) sovrintende la conservazione dei registri e documenti consorziali, della cui tenuta è responsabile;
- h) Sovrintende con aggiornamento costante, la lista dei consorziati con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;
- i) sovrintende la compilazione delle scritture contabili ed amministrative;
- l) risponde motivatamente per iscritto, entro trenta giorni ad ogni richiesta, reclamo o segnalazione dei consorziati che siano protocollati presso la segreteria consortile o inviate in forma elettronica informandone il C.d.a. nella prima seduta utile;
- m) Sovrintende a che la Segreteria metta i consorziati che ne facciano richiesta nella condizione di visionare documentazione ivi custodita, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sulla privacy, come già previsto nell'art. 4) lettera c);
- n) Provvede, in caso di estrema urgenza, a spese necessarie ed indifferibili per rischi relativi alla sicurezza, salute e conservazione del patrimonio del Consorzio, informandone il consiglio nel primo C.d.A. utile;
- o) Mantiene tempestivamente informati i consiglieri sugli accadimenti più significativi avvenuti tra le sedute del C.d.A.

Per i compiti di cui alle lettere d) f) h) i) l) del presente articolo può avvalersi della collaborazione di persone o enti terzi anche estranei al Consorzio, tecnicamente competenti in materia.

Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo presidente dovrà essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione, con le modalità di cui all'art. 16 lett. a). Nel periodo intercorrente fino alla nuova nomina i suoi compiti sono svolti dal vicepresidente.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Può essere costituito da un Collegio Sindacale composto di tre o cinque membri effettivi ivi compreso il presidente e i due supplenti, ovvero da un sindaco unico e un supplente, ai sensi di legge. I componenti devono avere tutti i requisiti di legge. Dura in carica tre esercizi ed è investito dei diritti, poteri, doveri, funzioni e responsabilità previste dalla legge in materia societaria, ivi compresa la presenza alle adunanze del C.d.a.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'CONSORZIO DEL ... ROMA' around the perimeter.

Daniela D. Candace

Gianna Bellante

Chiara

Anna

ART. 19 – COMITATO DI STUDIO

E' composto da cinque consiglieri tra cui il presidente o il vicepresidente. E' di sua competenza approfondire le problematiche tecniche, amministrative e legali che gli vengano affidate dal cda, al quale dovrà riferire.

ART. 20 – COMMISSIONI

Sono composte da un massimo di 5 membri, di cui uno facente funzione di coordinatore. Hanno lo scopo di affrontare specifiche materie e producono proposte mirate al miglioramento di opere e servizi del Consorzio da sottoporre all'esame e alla approvazione del cda. Dopo l'approvazione la commissione e il presidente dovranno coordinarsi per lo scambio di informazioni e concordare la condotta da seguire e le iniziative da intraprendersi. La commissione deve altresì vigilare sul corretto andamento delle opere e/o lavori. Ciascun consigliere non può partecipare a più di due commissioni.

ART. 21 – INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

a) Chi riveste la carica di consigliere non può essere eletto sindaco. Il divieto permane anche nei due mandati successivi alla cessazione dalla carica di consigliere.

b) Non può candidarsi a sindaco chi abbia un rapporto di parentela, neppure in linea collaterale o a titolo parentale acquisito, con i membri del C.d.A. in carica.

ART. 22 – RETRIBUZIONE CARICHE CONSORTILI

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono le proprie mansioni a titolo gratuito.

ART. 23 – QUOTE

Per quota si intende l'entità che determina l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dai consorziati e il numero dei voti rappresentati dagli stessi nelle assemblee.

Ad ogni consorziato viene attribuito un numero di quote come di seguito calcolato:

Una quota relativamente alla unità immobiliare di cui è proprietario (lotto di terreno non edificato o costruzione di qualsivoglia tipologia, ossia villa, appartamento condominiale e non, negozio, laboratorio, etc.) comprensiva dei primi 200 mq. – o frazione - di terreno del lotto su cui insiste l'unità immobiliare, più una quota per ogni eventuali ulteriori 200 mq. di terreno dello stesso lotto. Per le frazioni di terreno che non raggiungono i 200 mq. spetta una quota qualora detta frazione sia almeno di 100 mq.

I lotti di terreno non edificati usufruiscono di una riduzione pari al 25 % del contributo consortile ordinario dovuto. Tale riduzione verrà meno nel momento in cui questi dovessero essere edificati.

ART. 24 – CONTRIBUTI

I contributi ordinari sono dovuti nei termini descritti dall'art. 4 lettera b comma 1 relativamente al numero di quote possedute come determinato al precedente art. 23.

I contributi straordinari, quando previsti ai sensi dell'art. 4 lettera b comma 2, sono dovuti in parti uguali da ogni consorziato.